

Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

ARTICOLO 1

(Finalita`)

1. La comunita` toscana manifesta la solidarieta` ai propri appartenenti vittime di eventi di terrorismo, di criminalita` organizzata e del dovere o ai loro superstiti, anche tramite la concessione da parte della Regione dei benefici di cui alla presente legge, in coerenza con i principi della normativa statale in questa materia.

ARTICOLO 2

(Destinatari dei benefici)

1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato una invalidita` permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita` organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita` organizzata), purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere, coloro che hanno riportato l'invalidita` permanente o le vittime, residenti in Toscana al momento del verificarsi dell'evento;
- b) avere riportato l'invalidita` permanente o essere state vittime per un evento accaduto in Toscana.

ARTICOLO 3

(Tipologie dei benefici)

1. I benefici della presente legge consistono in:

- a) attribuzione di titoli di precedenza nell'ambito delle procedure per l'accesso all'impiego nell'amministrazione regionale;
- b) borse di studio per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario;
- c) contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;
- d) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;
- e) benefici per l'acquisto della prima casa;
- f) contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sulla prima casa;

g) ogni altra agevolazione, anche di natura fiscale, individuata con il regolamento di cui all'articolo 4.

2. Per coloro che hanno riportato una invalidita' permanente, l'entita' dei benefici puo' essere commisurata al grado di invalidita'.

ARTICOLO 4

(Modalita' di attuazione)

1. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge verranno riassorbiti, a partire dall'anno 2007, dalle pertinenti unita' previsionali di base (UPB) entro gli stanziamenti determinati con legge di bilancio.